

Guida pratica per il contribuente

La procedura di rateazione delle somme iscritte a ruolo

Dicembre 2009





A cura del Tavolo Tecnico Cndcec/Equitalia S.p.A.

Componenti Cndcec

Roberto D'Imperio Paolo Moretti Pasquale Saggese

Equitalia S.p.A.

Mandato 2008-2012

Area di delega Diritto Tributario e Rapporti con l'Amministrazione

Finanziaria

Consigliere Delegato Roberto D'Imperio

Consiglieri Co-Delegati Stefano Marchese e Paolo Moretti



Indice

INTRODUZIONE	5
LA RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO	6
1.1. Quali debiti possono essere oggetto di rateazione	6
1.2. Per quali importi può essere richiesta la rateazione	6
1.3. La condizione per ottenere la dilazione del pagamento	7
 1.3.1. Per debiti di importo fino a € 5.000,00 1.3.2. Per debiti di importo superiore a € 5.000,00 1.3.2.1. Persone fisiche "non imprenditori" e imprenditori individuali in regimi contabili semplificati in regimi d'imposta sostitutivi 1.3.2.2. Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna A) INDICE DI LIQUIDITÀ B) INDICE ALFA 1.3.2.3. Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, società di persone, associazioni riconosciut non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici e consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi 1.4. Richiesta di rateazione successiva alla prima 1.4.1. Per debiti di importo fino a € 5.000,00 1.4.2. Per debiti di importo superiore a € 5.000,00 1.4.2.1. Persone fisiche "non imprenditori" e imprenditori individuali in regimi contabili semplificat in regimi d'imposta sostitutivi 1.4.2.2. Altri soggetti COSA FARE PER OTTENERE LA RATEAZIONE 	791113 te e1718 ti o18 ti o1819
2.1. L'istanza di rateazione	
2.2. La documentazione da allegare	<u>21</u>
2.2.1. Persone fisiche "non imprenditori" e imprenditori individuali in regimi contabili semplificati d	
regimi d'imposta sostitutivi	22 e 23
2.4. Come presentare l'istanza	
2.5. Errori da evitare	
2.6. Effetti sulle procedure coattive e sulle misure cautelari	
LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	
3.1. Il provvedimento dell'Agente della riscossione	
3.1.1. Accoglimento dell'istanza	27



3.1.3. Decadenza dalla rateazione	28
3.2. Rigetto dell'istanza	29
3.2.1. La difesa del contribuente	29
PER SAPERNE DI PIÙ	31
Allegati:	32



INTRODUZIONE

I contribuenti che si trovano nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo indicato nella cartella di pagamento possono rivolgersi all'Agente della riscossione per ottenerne la rateazione.

Per accedere a tale beneficio è necessario presentare un'istanza in carta libera, unitamente alla documentazione idonea a dimostrare di trovarsi in una "situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria".

Al fine di illustrare le condizioni richieste per ottenere il beneficio nonché le regole da osservare nella presentazione dell'istanza e della relativa documentazione, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha predisposto la presente *Guida pratica per il contribuente* relativa alla "*Procedura di rateazione delle somme iscritte a ruolo*".

La *Guida* nasce dalla collaborazione tra il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ed *Equitalia S.p.a.* attivata all'interno di un *Tavolo tecnico*, la cui istituzione risponde all'esigenza di monitorare il grado di "efficienza" del nostro sistema della riscossione, al fine di coglierne gli aspetti di maggiore criticità e di individuare le eventuali correzioni necessarie, attraverso soluzioni, per quanto possibile, condivise.

Si ringraziano dunque tutti i componenti del suddetto *Tavolo tecnico* e in particolare, per quanto concerne il CNDCEC, i dottori: Roberto D'Imperio (*consigliere delegato al Diritto tributario e ai rapporti con l'amministrazione finanziaria*), Paolo Moretti (*consigliere codelegato al Diritto tributario e ai rapporti con l'amministrazione finanziaria*) e Pasquale Saggese (*ricercatore dell'Istituto di ricerca del CNDCEC*); nonché, la collaborazione tecnica di *Equitalia S.p.a.*



LA RATEAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

1.1. Quali debiti possono essere oggetto di rateazione

Possono essere oggetto di rateazione tutti i debiti riscossi mediante ruolo.

In particolare, sono rateizzabili le entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali (con l'eccezione delle pene pecuniarie di cui all'art. 236, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali.

Per quanto riguarda **i ruoli emessi dall'INPS**, il contribuente può presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento sia presso l'agente della riscossione, sia presso lo stesso Istituto di previdenza¹.

Sono altresì rateizzabili le restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell'ente creditore. Non sono invece dilazionabili:

- i debiti derivanti dalle procedure "R.A.S." (Recupero Aiuti di Stato)²;
- i debiti per cui è attivata la riscossione spontanea a mezzo ruolo;
- i pagamenti di tributi locali inseriti nei cosiddetti "G.I.A." (Gestione Integrata Avvisi), salva diversa determinazione dell'ente creditore;
- i debiti iscritti a ruolo già rateizzati sin dall'origine³.

I debiti iscritti a ruolo oggetto di rateazione sono esclusi dalla procedura di compensazione volontaria con i crediti d'imposta.

1.2. Per quali importi può essere richiesta la rateazione

La rateazione del debito può essere chiesta **per debiti di ogni ammontare**. Non esiste, quindi, un importo minimo per accedere a tale procedura.

La divisione in rate è stabilita secondo due classi di debito:

- per debiti inferiori a € 5.000,00, è previsto un massimo di 36 rate mensili (pari a 3 anni);
- per debiti superiori a € 5.000,00, è previsto un massimo di 72 rate mensili (pari a 6 anni).

Il contribuente può, comunque, chiedere un periodo di rateazione inferiore a quello massimo spettante. L'importo minimo della rata è di € 100,00, salvo eccezioni.

Nel caso in cui il contribuente risulti moroso anche per debiti diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali ha richiesto la rateazione, quest'ultima può essere concessa esclusivamente per la totalità degli importi

¹ In tal caso, la rateazione è concessa nel limite massimo di 60 mesi, con provvedimento motivato dell'ente impositore.

² Si tratta di debiti iscritti a ruolo per recuperare agevolazioni dichiarate illegittime dagli organi dell'Unione europea.

³ Ad esempio, i debiti iscritti a ruolo dall'INPS, a seguito di rateazione delle somme richieste dallo stesso Istituto mediante il cosiddetto avviso bonario.



iscritti a ruolo residui per i quali è già scaduto il termine per il pagamento (60 giorni dalla data di notifica della cartella)⁴.

Nel caso in cui **l'ulteriore debito sia nei confronti dell'INPS**, il contribuente, se non richiede la rateazione all'Agente della riscossione, deve documentare di averla già richiesta all'INPS stesso.

1.3. La condizione per ottenere la dilazione del pagamento

Il contribuente può ottenere la rateazione del proprio debito a condizione che si trovi nell'impossibilità di pagare il carico iscritto a ruolo in unica soluzione, ma sia comunque in grado di onorarlo in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

La condizione richiesta per accedere a tale beneficio è, quindi, **trovarsi in una "situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria"**⁵.

Si tenga presente che nel caso in cui il contribuente non rispetti i parametri fissati (più avanti illustrati) per ritenere dimostrata tale condizione, non necessariamente è escluso dal beneficio; egli può, infatti, ottenere la rateazione <u>a condizione di documentare che sussistono eventi straordinari</u> che hanno inciso in maniera significativa sulla situazione patrimoniale propria o dell'impresa, tali da poter essere considerato ugualmente in "temporanea obiettiva difficoltà".

1.3.1. Per debiti di importo fino a € 5.000,00

Per debiti di importo fino a € 5.000,00, è sufficiente la presentazione da parte del debitore di una richiesta motivata attestante la condizione di "temporanea situazione di difficoltà finanziaria".

Non sono previste ulteriori formalità.

Ricordiamo che tale elenco è solo esemplificativo.

⁴ Esempio: nei confronti di un contribuente è stata notificata una cartella di pagamento per € 100.000, relativa ad un importo iscritto a titolo definitivo, i cui termini di pagamento siano già scaduti. Al contempo, lo stesso contribuente è anche debitore di € 50.000 per un'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, derivante da un avviso di accertamento ancora in pendenza di giudizio, per la quale i termini di pagamento siano comunque scaduti. In tal caso, non sarà accolta la richiesta di rateazione della prima cartella, a meno che la stessa, corredata dalla documentazione di rito, non abbia per oggetto l'intero importo del debito iscritto a ruolo pari a € 150.000.

⁵ Tale condizione si verifica, ad esempio, nei seguenti casi:

[•] carenza temporanea di liquidità finanziaria;

[•] stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio (quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale);

[•] trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;

[•] contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente di tributi e contributi;

[•] precaria situazione reddituale.



La soglia del debito va calcolata considerando le somme iscritte a ruolo al netto degli eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella di pagamento.

Fino a tale soglia del debito, la dilazione è concessa nel seguente numero di rate:

- per importi fino a 2.000,00 euro \rightarrow con un massimo di 18 rate;
- per importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro \rightarrow con un massimo di 24 rate;
- per importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro \rightarrow con un massimo di 36 rate.

Importo del debito Soggett	o richiedente	Condizioni	Rate
	tutti	nessuna, è sufficiente la semplice richiesta motivata	• fino a 2.000 euro: max 18 rate; • da 2.001 a 3.500 euro: max 24 rate; • da 3.501 a 5.000 euro: max 36 rate.

1.3.2. Per debiti di importo superiore a € 5.000,00

Per debiti di importo superiore a € 5.000,00, la "situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria" va verificata in modo diverso a seconda della natura del soggetto interessato alla rateazione.

A tal fine, i **soggetti** sono stati **suddivisi in tre categorie**.

Alla **prima categoria** sono riconducibili le persone fisiche "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, quali, ad esempio:

- il regime di contabilità semplificata per le imprese minori (art. 18, D.P.R. n. 600/73);
- il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali (art. 13, L. n. 388/00);
- il regime fiscale per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 1, c. 96-117, L. 244/07).

Nella **seconda categoria** sono compresi le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici e i consorzi con attività esterna.



Alla **terza categoria** appartengono gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

1.3.2.1. Persone fisiche "non imprenditori" e imprenditori individuali in regimi contabili semplificati o in regimi d'imposta sostitutivi

Per tali soggetti, qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo superiore a € 5.000,00, la condizione di "temporanea situazione di difficoltà finanziaria" è verificata prendendo in considerazione:

- <u>l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore</u>;
- <u>l'entità del debito</u>, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue⁶.

La metodologia in esame individua una serie di classi di ISEE dell'ampiezza di 5.000,00 euro.

A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito (cosiddetta "soglia di accesso") a partire dalla quale il contribuente non è considerato in condizione di assolvere l'obbligazione in unica soluzione (cfr. tabella di cui all'Allegato 1). La "soglia di accesso" è via via più elevata, al crescere della classe di ISEE a cui appartiene il contribuente.

Pertanto, le situazioni che possono verificarsi sono le seguenti:

- se l'ammontare del debito è inferiore alla "soglia di accesso", non sussiste la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" 7;
- se l'ammontare del debito è almeno pari alla "soglia di accesso", sussiste la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" e la rateazione può essere concessa.

⁶ Cioè, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella di pagamento. Si segnala che tali ultimi due importi (spese esecutive e diritti di notifica) restano dovuti, in misura integrale, unitamente alla prima rata.

⁷ Si ricorda che il contribuente, escluso in base a questi parametri, può sempre chiedere di essere ammesso alla rateazione, a condizione di portare a conoscenza dell'Agente della riscossione i particolari eventi che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'ISEE. Tali eventi sono, ad esempio:

[•] la cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;

[•] l'insorgenza, in capo ad un componente del nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;

[•] la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'ISEE del nucleo familiare del debitore;

per gli imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati, l'incidenza sull'attività di impresa di crisi del mercato di riferimento improvvise ed oggettive, anche di carattere locale, oppure di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.



In quest'ultimo caso, il numero massimo di rate concedibili (fermo restando il limite di 72 rate, con un importo minimo di 100 euro) è determinato dividendo il debito da rateizzare per l'importo della cosiddetta "rata indicativa" prestabilita per ciascuna classe di ISEE (**cfr. tabella di cui all'Allegato 1**)⁸.

Sul sito *internet* di <u>Equitalia (www.equitaliaonline.it)</u> è stato predisposto un calcolatore, che permette ai contribuenti di conoscere il numero di rate ottenibili dall'Agente della riscossione e il loro importo.

Inserendo i dati necessari (entità del debito e situazione ISEE), si può sapere in tempo reale se la rateazione può essere o meno concessa e, in caso positivo, anche il numero massimo di rate ed il loro importo.

Importo del debito	Soggetto richiedente	Condizioni	Rate
		- deve essere utilizzato l'ISEE del	In numero variabile fino a un
		nucleo familiare del debitore;	massimo di 72 e con un
		- il risultato dell'ISEE è suddiviso in	importo minimo di 100 euro.
		classi di ampiezza di 5.000 euro	Il numero delle rate è
	- persone fisiche;	ciascuna;	determinato dividendo il
	- imprenditori	- per ciascuna classe viene	debito da rateizzare per
	individuali in regime di	individuata una soglia di accesso:	l'importo della "rata
	contabilità	solo oltre tale valore si può	indicativa".
Oltre 5.000,00 euro	semplificata;	accedere alla rateazione.	
	- soggetti che si		
	avvalgono del regime	ECCEZIONE	Sul sito <i>internet</i> di <i>Equitalia</i>
	dei minimi e di quello	In mancanza dei requisiti di cui	(www.equitaliaonline.it) è
	delle nuove iniziative	sopra, la rateazione può essere	reso disponibile un
	produttive	concessa se ricorrono particolari	simulatore per il calcolo delle
		condizioni, idoneamente	rate
		documentate, che abbiano	
		determinato una radicale modifica	
		della situazione reddituale e	
		patrimoniale del nucleo familiare	
		del debitore.	

Nel caso in cui si tratti di debiti caratterizzati da un vincolo solidale tra più persone fisiche (ad esempio, sorti in capo ad eredi, obbligati in solido a seguito di una successione), per valutare se ricorre la condizione, occorre considerare la situazione economica di una soltanto delle persone obbligate in solido e, di conseguenza, soltanto l'ISEE del suo nucleo familiare.

⁸ L'importo della cosiddetta "rata indicativa" relativa a ciascuna classe di ISEE è ottenuta dividendo per 12 il valore della corrispondente "soglia di accesso".



1.3.2.2. Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna

Per tali soggetti, qualora il debito iscritto a ruolo sia di importo superiore a € 5.000,00, la condizione di "temporanea situazione di difficoltà finanziaria" è verificata prendendo in considerazione parametri diversi, che misurano la capacità del contribuente di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

In particolare, il primo parametro da utilizzare è, in tal caso, l'indice di Liquidità.

Se il risultato di questo primo indice è inferiore a 1, si deve procedere ad una ulteriore verifica, consistente nel calcolo dell'indice Alfa.

In presenza di contingenze imprevedibili che incidono sulla vita aziendale⁹, il contribuente, pur non raggiungendo i valori richiesti dai parametri per ottenere la rateazione, può documentare l'accaduto all'Agente della riscossione, relazionando sull'incidenza di tali contingenze sia riguardo alla liquidità, sia riguardo alla capacità di fare fronte agli impegni che si intendono assumere attraverso la presentazione dell'istanza di rateazione ed allegando idonea documentazione.

A) INDICE DI LIQUIDITÀ

L'indice di Liquidità è utilizzato per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Tale indice è pari a:

liquidità immediata + liquidità differita

passività correnti

Pertanto, l'indice di Liquidità va calcolato ponendo al numeratore:

- la "liquidità immediata" (o corrente), costituita dal totale delle "Disponibilità liquide" di cui alla voce C.IV) dell'Attivo circolante¹⁰, ossia dal totale degli importi corrispondenti a:
 - 1) depositi bancari e postali;
 - 2) assegni;
 - 3) danaro e valori in cassa.

- improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale;
- eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

⁹ Tali potrebbero, ad esempio, essere:

¹⁰ Cfr. lo schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.



- la "liquidità differita", che si compone dell'importo, esigibile entro l'esercizio successivo, dei "Crediti" di cui alla voce C.II) dell'Attivo circolante¹¹:
 - 1) verso clienti;
 - 2) verso imprese controllate;
 - 3) verso imprese collegate;
 - 4) verso controllanti;
 - 4 bis) crediti tributari;
 - 4 ter) imposte anticipate;
 - 5) verso altri.

Per determinare l'importo della "liquidità differita", alle predette voci di bilancio occorre, altresì, aggiungere l'ammontare degli "altri titoli" di cui alla voce C.III), n. 6) dell'Attivo circolante¹², ossia l'importo delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, diverse dalle partecipazioni e dalle azioni proprie;

ed al **denominatore**:

- le "Passività correnti", che si compone dell'importo, esigibile entro l'esercizio successivo, dei "Debiti"di cui alla voce D) del Passivo dello Stato patrimoniale¹³, così suddivisa:
 - 1) obbligazioni;
 - 2) obbligazioni convertibili;
 - 3) debiti verso soci per finanziamenti;
 - 4) debiti verso banche;
 - 5) debiti verso altri finanziatori;
 - 6) acconti;
 - 7) debiti verso fornitori;
 - 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
 - 9) debiti verso imprese controllate;
 - 10) debiti verso imprese collegate;
 - 11) debiti verso imprese controllanti;
 - 12) debiti tributari;

¹¹ Cfr. lo schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.

¹² Cfr. lo schema di Stato patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c.

¹³ Cfr. lo schema di cui all'art. 2424 c.c.



- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

Così determinato l'indice di Liquidità:

- se il risultato è uguale o superiore a 1, l'impresa ha la capacità di far fronte con la propria liquidità agli impegni finanziari assunti a breve termine. Pertanto, non sussistendo la condizione di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", la rateazione non è concessa¹⁴.
- se il risultato è inferiore a 1, per completare la verifica della sussistenza della condizione di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", si deve procedere al calcolo di un ulteriore parametro, costituito dall'indice Alfa.

B) INDICE ALFA

Con **l'indice** Alfa si procede alla verifica del secondo presupposto necessario per ottenere la rateazione del debito, nonché, in caso di esito positivo del controllo, all'individuazione del numero delle rate spettanti.

Tale indice misura in percentuale l'incidenza del debito complessivo sul valore della produzione "rettificato".

debito complessivo	x 100
valore della produzione "rettificato"	

Pertanto, l'indice Alfa va calcolato ponendo al numeratore:

• il "debito complessivo", costituito dall'importo iscritto a ruolo residuo, comprensivo di interessi di mora, aggi, spese esecutive e diritti di notifica della cartella di pagamento;

e al denominatore:

- il "valore della produzione rettificato", dato dalla sommatoria degli importi relativi ai seguenti numeri della voce A) ("Valore della produzione") del Conto economico¹⁵:
 - 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
 - 5) altri ricavi e proventi.

¹⁴ Ferma restando la valutazione da parte dell'Agente della riscossione di eventuali contingenze di carattere straordinario che hanno inciso in maniera significativa sulla capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari a breve termine.

¹⁵ Cfr. lo schema di cui all'art. <u>2425</u> c.c.



Soltanto tali voci del valore della produzione rappresentano, infatti, grandezze suscettibili di incidere sulla capacità dell'impresa di generare flussi di cassa.

Così determinato il valore dell'indice Alfa:

- se il valore è inferiore a 3, la situazione finanziaria dell'impresa non risponde al requisito della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" e la rateazione non può essere concessa¹⁶.
- se il valore è pari o superiore a 3, la "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" deve ritenersi sussistente in misura crescente al crescere dello stesso valore e, pertanto, la rateazione del debito è concessa.

Il numero massimo di rate concedibile viene graduato in proporzione al valore dell'indice Alfa.

In particolare, il numero massimo di rate concedibili è pari a:

- 12 rate → per Alfa compreso tra 3 e 3,5;
- 18 rate → per Alfa compreso tra 3,6 e 4;
- 36 rate → per Alfa compreso <u>tra 4,1 e 6</u>;
- 48 rate → per Alfa compreso <u>tra 6,1 e 8</u>;
- 60 rate → per Alfa compreso <u>tra 8,1 e 10;</u>
- 72 rate → per Alfa <u>superiore 10</u>.

Il numero massimo di rate così individuato dovrà comunque essere accordato, fermo restando il diritto del contribuente di richiedere la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore. Sul sito *internet* di Equitalia (www.equitaliaonline.it) è stato predisposto un calcolatore, che permette ai contribuenti di conoscere il numero di rate ottenibili dall'Agente della riscossione e il loro importo. Inserendo i dati necessari, si può sapere in tempo reale se la rateazione può essere o meno concessa e, in caso positivo, anche il numero massimo di rate ed il loro importo.

Di seguito una tabella riepilogativa di quanto esposto in precedenza:

¹⁶ Ferma restando la valutazione da parte dell'Agente della riscossione di eventuali contingenze di carattere straordinario che hanno inciso in maniera significativa sulla capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari a breve termine.



Importo del debito	Soggetto richiedente	Condizioni	Rate
		È necessario avere:	Il numero di rate
		- l'indice di Liquidità inferiore ad 1;	concedibile è subordinato al
		- l'indice Alfa almeno pari a 3.	valore dell'indice Alfa:
	- società di capitali;	ECCEZIONE	• <u>da 3 a 3,5:</u> max 12 rate;
	- società di persone;	In mancanza dei requisiti di cui	• <u>da 3,6 a 4:</u> max 18 rate;
Oltre 5.000,00 euro	- società cooperative;	sopra, la rateazione può essere	• <u>da 4,1 a 6:</u> max 36 rate;
	-mutue assicuratrici;	concessa solo ai soggetti che siano	• <u>da 6,1 a 8:</u> max 48 rate;
	- consorzi con attività	in grado di documentare la	• <u>da 8,1 a 10:</u> max 60 rate;
	esterna;	sussistenza di eventi straordinari	• <u>oltre 10</u> : max 72 rate.
	- imprese individuali in	che incidono in maniera così	
	contabilità ordinaria	significativa sulla situazione	
		dell'azienda, sì da far ritenere	Sul sito <i>internet</i> di <i>Equitalia</i>
		comunque esistenti le condizioni di	(www.equitaliaonline.it) è
		temporanea situazione di obiettiva	reso disponibile un
		difficoltà ad adempiere.	simulatore per il calcolo
			delle rate

Con riferimento all'indice Alfa, si precisa infine che nel caso in cui il soggetto debitore debba presentare una Relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento infrannuale¹⁷ (relazione che, in ogni caso, deve risalire a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, v. successivo par. 2.2.1), il "Valore della produzione rettificato" calcolato per detto periodo deve essere ragguagliato all'anno, mediante l'utilizzo della seguente formula:

"Valore della produzione rettificato" infrannuale x 12

Numero mesi del periodo infrannuale

¹⁷ Si segnala che tale documento va presentato nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi o comunque qualora si ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio.



Qualora si ritenesse che tale modalità di calcolo non consenta di rappresentare correttamente la situazione economico-patrimoniale dell'impresa, si può utilizzare il "Valore della produzione rettificato" determinato secondo gli importi risultanti dall'ultimo bilancio approvato e depositato.

1.3.2.3. Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, società di persone, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici e consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Anche per tali soggetti, al pari delle società di capitali e soggetti assimilati, la condizione di "situazione di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria" deve essere valutata in base ai parametri (indice di Liquidità ed indice Alfa) che misurano la capacità del contribuente di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

Considerato che tali soggetti non sono obbligati a redigere un bilancio nelle specifiche forme di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile e, di conseguenza, potrebbero avere difficoltà a ricavare dalle scritture contabili i dati necessari per calcolare l'indice di Liquidità e l'indice Alfa secondo le modalità analitiche illustrate nel precedente paragrafo, la determinazione di tali indici avviene secondo una modalità semplificata, in forma aggregata, ossia senza la specificazione delle singole voci che li compongono.

Per quanto riguarda, in particolare, l'**indice Alfa,** al denominatore è sufficiente indicare il totale valore dei ricavi e dei proventi.

Gli indici così calcolati devono, comunque, riferirsi <u>ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla</u> <u>data di presentazione</u> dell'istanza di rateazione.

Ne consegue che, a seconda del periodo dell'anno solare in cui viene presentata l'istanza, gli indici potranno riferirsi ad un periodo infrannuale.

In tal caso, il totale valore dei ricavi e dei proventi da riportare al denominatore dell'**indice Alfa** può essere determinato secondo le seguenti modalità:

 utilizzando la formula: (totale valore ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12,

ovvero,

• riportando il totale valore ricavi e proventi relativo all'ultimo esercizio chiuso, qualora la precedente modalità non sia ritenuta idonea a rappresentare correttamente la situazione



economico-patrimoniale dell'impresa (ad esempio, a causa del carattere stagionale dell'attività esercitata).

<u>Per le rateazioni di debiti di importo non superiore a € 25.000</u>, i valori degli indici determinati in forma aggregata sono comunicati direttamente dal contribuente nell'istanza di rateazione.

<u>Per le rateazioni di debiti di importo superiore a € 25.000</u>, i valori relativi all'indice di Liquidità e all'indice Alfa determinati in forma aggregata devono essere comunicati da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:

- avvocati, soggetti iscritti nella Sezione "A Commercialisti" dell'Albo dei dottori
 commercialisti e degli esperti contabili (dottori commercialisti e ragionieri
 commercialisti), a condizione che siano iscritti nel registro dei revisori contabili;
- studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci o gli
 associati siano avvocati, soggetti iscritti nella Sezione "A Commercialisti" dell'Albo dei
 dottori commercialisti e degli esperti contabili e siano iscritti nel registro dei revisori
 contabili;
- · revisori contabili;
- · consulenti del lavoro.

1.4. Richiesta di rateazione successiva alla prima

Il contribuente, beneficiario di un provvedimento di rateazione ancora in corso e regolarmente onorato, può richiedere la concessione della dilazione del pagamento anche delle cartelle successivamente notificategli.

In tal caso, alla nuova istanza di rateazione dovrà essere allegata copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'ultima rata scaduta relativa alla precedente rateazione.

Per quanto concerne la data di scadenza mensile della nuova rateazione, il contribuente ha la facoltà di indicare nell'istanza il giorno di scadenza delle rate, onde consentirgli di regolare il pagamento secondo le proprie esigenze, tenendo conto anche della scadenza mensile relativa alla precedente rateazione ancora in corso.

In mancanza di tale indicazione, la scadenza mensile relativa alla nuova rateazione coinciderà con quella prevista per la rateazione già in essere.



In entrambi i casi, il contribuente dovrà disporre comunque del termine di almeno 8 giorni lavorativi per il pagamento della prima rata.

Ai fini della determinazione dell'importo minimo del debito, in presenza del quale il debitore deve considerarsi in "temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria", e del conseguente numero di rate da concedere per la nuova dilazione, è prevista l'applicazione di un correttivo che prende in considerazione anche il debito complessivo non ancora scaduto (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora, ove presenti), derivante dalla precedente rateazione in essere.

1.4.1. Per debiti di importo fino a € 5.000,00

Nell'ipotesi in cui il debito complessivamente considerato (ossia, nuovo debito da rateizzare e residuo debito non ancora scaduto derivante dalla rateazione già concessa) sia di importo inferiore o pari a € 5.000,00, anche per la nuova istanza, si renderanno applicabili le regole illustrate nel precedente par. 1.3.1.

Le medesime regole possono trovare applicazione, su richiesta del contribuente, anche nel caso in cui, pur essendo il debito complessivamente considerato superiore a € 5.000,00, il nuovo debito da rateizzare sia comunque d'importo inferiore o pari a tale soglia.

In tali circostanze, ai fini della determinazione del numero di rate da concedere per il nuovo debito, non verrà considerato il debito derivante dalla rateazione già concessa.

In alternativa, il contribuente può richiedere che il beneficio sia concesso secondo le modalità previste per i debiti di importo superiore a € 5.000,00 (v. successivo par. 1.4.2).

1.4.2. Per debiti di importo superiore a € 5.000,00

1.4.2.1. Persone fisiche "non imprenditori" e imprenditori individuali in regimi contabili semplificati o in regimi d'imposta sostitutivi

Nell'ipotesi in cui il nuovo debito da rateizzare sia di importo superiore a € 5.000,00, valgono anche per la nuova istanza le medesime regole illustrate, per tali soggetti, nel precedente par.

1.3.2.1., fatti salvi i seguenti correttivi:



- la verifica circa la sussistenza della "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" è effettuata considerando il debito complessivo, pari alla somma dell'importo residuo, non ancora scaduto, da corrispondere in base al precedente provvedimento di rateazione (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora, ove presenti) e dell'importo oggetto della nuova richiesta di rateazione (corrispondente al nuovo debito iscritto a ruolo, al netto di sgravi e/o pagamenti parziali, dei diritti di notifica della cartella di pagamento, dell'aggio di riscossione e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive);
- il numero di rate in cui ripartire il nuovo debito è determinato dividendo il debito complessivo, come sopra determinato, per l'importo della cosiddetta "rata indicativa" relativo alla classe di ISEE di appartenenza del contribuente;
- l'importo della rata relativa al nuovo debito oggetto di rateazione è determinata dividendo l'importo del nuovo debito per il numero di rate come sopra calcolato.

Nulla viene modificato rispetto alla rateazione precedentemente accordata.

Se la nuova istanza di rateazione è presentata entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione ISEE utilizzata ai fini della precedente istanza, il contribuente non è tenuto ad allegare alla richiesta una nuova certificazione.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il contribuente di presentare una nuova certificazione ISEE qualora lo stesso intenda far valere mutamenti peggiorativi delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare verificatisi nell'ultimo anno.

1.4.2.2. Altri soggetti

Per i soggetti diversi da quelli di cui al precedente par. 1.4.2.1. (<u>società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna, imprenditori individuali in contabilità ordinaria, società di persone, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi), nell'ipotesi in cui il nuovo debito da rateizzare sia di importo superiore a € 5.000,00, per la nuova istanza, ferma restando la verifica dell'indice di Liquidità secondo le regole illustrate nei precedenti paragrafi 1.3.2.2. e 1.3.2.3., l'indice Alfa sarà calcolato ponendo al numeratore l'importo del debito complessivamente considerato, pari alla somma dell'importo residuo, non</u>



ancora scaduto, da corrispondere in base al precedente provvedimento di rateazione (comprensivo degli interessi sia di rateazione che di mora, ove presenti) e dell'importo oggetto della nuova richiesta di rateazione (corrispondente al nuovo debito iscritto a ruolo, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, maggiorato dei diritti di notifica della cartella di pagamento, dell'aggio di riscossione e degli eventuali interessi di mora e spese esecutive).

Nulla viene modificato rispetto alla rateazione precedentemente accordata.

Se la nuova istanza di rateazione è presentata entro 6 mesi dalla data di riferimento della documentazione economico-patrimoniale presentata ai fini della prima istanza, il contribuente non è tenuto ad allegare alla nuova richiesta la documentazione di cui al successivo par. 2.2.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il contribuente di presentare una nuova e completa documentazione aggiornata qualora lo stesso intenda segnalare eventi verificatisi nel semestre che hanno ulteriormente peggiorato la sua situazione di difficoltà finanziaria.



COSA FARE PER OTTENERE LA RATEAZIONE

2.1. L'istanza di rateazione

Per accedere al beneficio della rateazione del debito, il contribuente, dopo aver verificato di possedere i requisiti e di soddisfare le condizioni richieste, deve presentare un'apposita istanza.

A seguito della presentazione di tale istanza, il contribuente riceve¹⁸ una **comunicazione** da parte dell'Agente della riscossione con cui viene informato dell'avvio del procedimento volto a stabilire la spettanza o meno del beneficio richiesto.

Nella comunicazione **di avvio del procedimento (Allegato 2)** sono indicati alcuni elementi importanti¹⁹ per seguire più da vicino l'*iter* della pratica.

2.2. La documentazione da allegare

L'istanza di rateazione deve essere accompagnata da una serie di documenti, da allegare in originale.

Sarà cura del contribuente, prima di effettuare la consegna o la spedizione all'Agente della riscossione, verificare che l'istanza sia completa, corretta e conforme a quanto richiesto.

Se la rateazione riguarda debiti di <u>importo fino a € 5.000,00</u>

Per tutti i soggetti, è sufficiente che <u>l'istanza di rateazione sia motivata</u>²⁰ (**Allegato 3**).

Se la rateazione ha ad oggetto debiti di <u>importo superiore a € 5.000,00</u>

All'istanza devono essere allegati una serie di documenti, che variano a seconda della veste giuridica del soggetto richiedente. A tal fine, le varie tipologie di contribuente sono state raggruppate nelle tre seguenti categorie:

- a) persone fisiche "non imprenditori" e imprenditori individuali in regimi contabili semplificati o in regimi d'imposta sostitutivi
- b) società di capitali, società cooperative, mutua assicuratrici e consorzi con attività esterna;

¹⁸ Contestualmente alla consegna allo sportello della sua istanza oppure, se si è avvalso del servizio postale, direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica o al numero di fax (se nella domanda ha indicato tali dati) o via posta, nel domicilio speciale appositamente eletto per questa procedura.

¹⁹ Tra gli altri, il termine entro il quale il procedimento si dovrà concludere e il nominativo del responsabile a cui rivolgersi per ogni informazione.

²⁰ Nell'istanza devono essere illustrate le ragioni per cui si chiede l'accesso a tale beneficio.



c) società di persone, imprenditori individuali in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie (anche liriche), comitati, enti ecclesiastici e consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

2.2.1. Persone fisiche "non imprenditori" e imprenditori individuali in regimi contabili semplificati o in regimi d'imposta sostitutivi

Qualora il debito sia di importo superiore a € 5.000,00, all'istanza di rateazione per le *persone* fisiche (Allegato 4) o per gli imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati (Allegato 5) deve necessariamente essere allegata:

- <u>la certificazione ISEE</u> relativa al nucleo familiare del debitore, <u>rilasciata e sottoscritta</u> (con timbro/firma) da uno dei soggetti preposti per legge, vale a dire: Comuni, Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) convenzionati con l'INPS, Amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate, INPS.

In caso di debiti facenti capo a più persone fisiche obbligate per legge in solido (ad esempio, gli eredi a seguito di una successione *mortis causa*), è sufficiente allegare all'istanza la certificazione ISEE di uno soltanto dei coobbligati solidali (ad esempio, di un solo erede).

- 2.2.2. Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici e consorzi con attività esterna Per debiti di importo superiore a € 5.000,00, le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici e i consorzi con attività esterna devono allegare all'apposita istanza (Allegato 6):
 - il prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa (Allegato 7);
 - una visura camerale aggiornata.

Inoltre è necessario allegare:

- <u>una copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato</u>²¹ presso l'Ufficio del registro delle imprese; oppure, nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi o comunque si ritenga di dover fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più aggiornata rispetto a quella risultante dal bilancio,
 - <u>una relazione relativa allo stato economico-patrimoniale</u>²², risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, comprensiva di tutte le voci del debito

²¹ Obbligatoriamente, nel caso in cui abbiano scelto di riportare il "Valore della produzione" in base a tale bilancio e non individuando l'indice Alfa secondo la forma rettificata.

²² Tale relazione va redatta secondo i criteri di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.



complessivo per il quale l'Agente della riscossione procede²³ ed approvata dall'organo di controllo contabile²⁴ ovvero, in mancanza, dall'assemblea dei soci.

Al bilancio, approvato e depositato, va allegata l'attestazione di avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché il verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, oppure, se presente, dell'organo di controllo contabile.

2.2.3. Imprenditori individuali in contabilità ordinaria, società di persone, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, enti ecclesiastici e consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi

Per debiti di importo superiore a € 5.000,00, le società di persone, sia in contabilità ordinaria che semplificata, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici e i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi devono allegare all'apposita istanza (Allegati 8 e 9, per debiti, rispettivamente, fino a € 25.000,00 o superiori a tale importo):

- il prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa in forma aggregata (incluso nel modello di istanza);
- una copia dell'atto costitutivo o dello statuto;

nonché, solo se il debito da rateizzare è di importo superiore a € 25.000,00,

- una comunicazione relativa al valore dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa (Allegato 10), sottoscritta da un soggetto appartenente ad una delle seguenti categorie:
 - avvocati, soggetti iscritti nella Sezione "A Commercialisti" dell'Albo dei dottori
 commercialisti e degli esperti contabili (dottori commercialisti e ragionieri
 commercialisti), a condizione che siano iscritti nel registro dei revisori contabili;
 - studi professionali associati o società tra professionisti, a condizione che i soci o gli
 associati siano avvocati, soggetti iscritti nella Sezione "A Commercialisti" dell'Albo dei
 dottori commercialisti e degli esperti contabili e siano iscritti nel registro dei revisori
 contabili:
 - · revisori contabili;

²³ Comprensiva, cioè, dell'importo iscritto a ruolo residuo, nonché degli interessi di mora, degli aggi, delle spese esecutive e dei diritti di notifica della cartella di pagamento.

²⁴ L'organo di controllo contabile va individuato per le s.p.a. e le s.a.p.a. secondo le disposizioni dell'art. 2409-*bis* c.c. e per le s.r.l. ai sensi dell'art. 2477 c.c.



· consulenti del lavoro.

A tal fine, deve essere allegato anche il documento attestante l'appartenenza del professionista alle categorie abilitate dalla legge a sottoscrivere la comunicazione in oggetto.

Per quanto riguarda le **fondazioni liriche** che vogliano rateizzare debiti di importo superiore a € 5.000,00, all'istanza appositamente predisposta (**Allegato 11**) devono essere allegati i seguenti documenti:

- il prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa in forma aggregata, approvato dal Collegio dei revisori (incluso nel modello di istanza);
- una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- una visura camerale aggiornata.

2.3. A chi presentare l'istanza

Il potere di concedere la rateazione appartiene all'Agente della riscossione.

L'istanza con cui il contribuente richiede la concessione di tale beneficio va presentata **all'Agente della riscossione competente per territorio, che ha emesso la cartella di pagamento** da cui risulta il debito oggetto di rateazione.

L'elenco completo degli Agenti della riscossione presenti sul territorio è consultabile sul sito internet http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/agenzie/societa/.

2.4. Come presentare l'istanza

Riguardo alle modalità di presentazione dell'istanza con cui si chiede l'accesso al beneficio, si tenga presente che:

- possono essere utilizzati i modelli allegati alla presente Guida;
- deve essere compilata in ogni sua parte in modo leggibile e sottoscritta dal contribuente;
- va presentata in carta semplice;
- può essere presentata direttamente allo sportello oppure spedita a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.);
- deve essere indicato un domicilio, eletto specificamente per tale procedura, dove il contribuente riceverà tutte le comunicazioni da parte dell'Agente della riscossione.



2.5. Errori da evitare

Prima della presentazione all'Agente della riscossione, è bene verificare che:

- all'istanza sia stata allegata tutta la documentazione richiesta;
- le certificazioni ISEE siano state sottoscritte (con timbro/firma) dai soggetti preposti al loro rilascio (ovvero vi sia l'indicazione del soggetto apposto "a mano");
- i documenti allegati corrispondano alle risultanze delle visure camerali;
- il prospetto dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa sia stato completato in ogni sua parte;
- l'indice di Liquidità e l'indice Alfa corrispondano alle risultanze del bilancio o della relazione economico- patrimoniale;
- il bilancio presentato si riferisca ad un esercizio chiuso da non oltre 6 mesi;
- il bilancio sia stato regolarmente approvato e depositato presso il registro delle imprese;
- al bilancio sia stata allegata l'attestazione di avvenuto deposito presso il registro delle imprese;
- al bilancio sia stato allegato il verbale di approvazione dell'organo competente recante tutti i requisiti formali richiesti dalla legge²⁵;
- la relazione economico-patrimoniale sia stata redatta secondo i criteri di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
- la relazione economico patrimoniale o la comunicazione del valore dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa redatta dai soggetti abilitati facciano riferimento ad un periodo chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza e non contengano cancellazioni o abrasioni.

2.6. Effetti sulle procedure coattive e sulle misure cautelari

La presentazione dell'istanza²⁶ ha l'effetto immediato di **precludere l'avvio di nuove azioni esecutive e di sospendere le azioni esecutive eventualmente già avviate** nei confronti del debitore dall'Agente della riscossione.

²⁵ Non sono ammessi documenti di approvazione sottoscritti unicamente dal legale rappresentante o da un membro del collegio sindacale.

²⁶ Si ricorda che è stato rimosso il divieto di ottenere la rateazione successivamente all'inizio della procedura esecutiva.



In caso di rischio di un irreversibile pregiudizio per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, la sospensione delle azioni esecutive può, tuttavia, essere negata²⁷.

Per quanto concerne gli effetti sulle misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche), la presentazione dell'istanza di rateazione, nelle more della conclusione del procedimento, non determina la revoca delle misure cautelari eventualmente adottate in precedenza, né inibisce l'adozione di nuove misure.

-

²⁷ Una situazione del genere potrebbe verificarsi, ad esempio, a causa dell'imminente scadenza dei termini per fissare la vendita di beni mobili pignorati per un valore significativo rispetto all'ammontare del debito.



LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

3.1. Il provvedimento dell'Agente della riscossione

Il procedimento avviato dal contribuente con la presentazione dell'istanza di rateazione del debito deve obbligatoriamente concludersi con un **provvedimento finale** dell'Agente della riscossione che deve essere **notificato al contribuente**, indipendentemente dall'esito del procedimento, **entro il termine di 90 giorni** dalla data in cui è stata presentata l'istanza²⁸.

In sostanza, entro 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'Agente della riscossione deve portare a conoscenza del contribuente l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateazione.

3.1.1. Accoglimento dell'istanza

Nel caso in cui il contribuente riceva un **provvedimento finale di accoglimento (Allegato 12)**, egli sarà tenuto a effettuare i pagamenti delle rate secondo il piano di ammortamento²⁹ allegato al provvedimento stesso.

Per quanto concerne la data di scadenza delle rate, è stato eliminato il vincolo di pagamento nell'ultimo giorno del mese. La data di scadenza coincide, pertanto, con il giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell'istanza (fa fede il giorno indicato nell'atto con cui è stata accolta l'istanza di rateazione).

Tra la data di ricezione da parte del contribuente del provvedimento di accoglimento e la data di scadenza della prima rata devono, in ogni caso, intercorrere almeno 8 giorni lavorativi, in modo tale da lasciare al contribuente un periodo di tempo minimo per effettuare il pagamento.

3.1.2. Pagamento delle rate

Nella prima fase di attuazione della nuova procedura di rateazione, in sede di versamento della prima rata era richiesto il pagamento integrale degli interessi di mora, degli aggi di riscossione, delle spese per le procedure di riscossione coattiva e dei diritti di notifica della cartella di pagamento.

²⁸ La notifica al contribuente può avvenire anche nella modalità della consegna a mano, presso lo sportello.

²⁹ Il piano di ammortamento prevede rate di pagamento costanti. L'importo totale di ciascuna rata è composto da una quota capitale e da una quota interessi: la prima cresce e la seconda decresce in relazione alla durata della rateazione.



Attualmente, al fine di rendere meno gravoso l'onere finanziario da sostenere per il versamento della prima rata, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione sono stati inclusi tra gli importi rateizzabili.

I diritti di notifica della cartella e le eventuali spese per le procedure di riscossione coattiva restano invece dovuti, per il loro importo totale, unitamente alla prima rata.

Il mancato pagamento della prima rata nel termine indicato nel provvedimento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Ciò costituisce pregiudizio non solo per l'istanza già presentata, ma anche per le eventuali successive istanze che lo stesso contribuente decida di presentare.

<u>Nel caso di versamento in ritardo di una rata successiva alla prima</u>, non si perde il beneficio della rateazione, ma sull'importo della rata non tempestivamente pagata sono dovuti:

- gli interessi di mora dalla data di scadenza della rata versata tardivamente;
- la differenza tra l'importo dell'intero aggio di riscossione spettante all'Agente e la quota a carico del contribuente pari al 4,65% delle somme iscritte a ruolo, se la dilazione è stata richiesta prima della scadenza del termine di pagamento della cartella.

3.1.3. Decadenza dalla rateazione

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In tal caso, il debito non è più rateizzabile.

Se si decade dal beneficio, **l'Agente della riscossione riprende l'azione di recupero coattivo**, tenendo conto delle somme eventualmente già versate in modo dilazionato.

In tal caso, il debitore è considerato in mora a partire dalla scadenza dell'ultima rata pagata e, pertanto, da tale data sono dovuti gli interessi di mora sulla parte non ancora versata dell'importo iscritto a ruolo.

Rispetto all'eventuale **richiesta di rateazione di ulteriori somme iscritte a ruolo** a carico dello stesso debitore, la decadenza dal beneficio comporta l'impossibilità per il contribuente di beneficiare della rateazione anche per tali ulteriori importi. Egli potrà ottenere la dilazione di



questi ultimi solo nell'ipotesi in cui effettui il pagamento in unica soluzione del debito residuo per il quale è decaduto dalla rateazione.

3.2. Rigetto dell'istanza

Nel caso in cui il contribuente riceva un **provvedimento finale di rigetto (Allegato 13)**, **l'Agente della riscossione deve indicare in esso le motivazioni** per cui è stata negata la rateazione proposta nell'istanza, esponendo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.

Anche il **provvedimento che accoglie solo parzialmente l'istanza** (ad esempio, concedendo un numero di rate inferiore a quello richiesto dal contribuente, **Allegato 14**) deve essere congruamente motivato.

Il contribuente è informato delle ragioni che impediscono l'accoglimento dell'istanza già prima di ricevere il provvedimento finale; egli infatti riceve – tramite notifica direttamente presso lo sportello oppure al domicilio speciale eletto nell'istanza – una **preventiva comunicazione dei motivi ostativi** (Allegato 15).

In tal caso, se il contribuente non condivide le ragioni ostative all'accoglimento della sua istanza esposte dall'Agente, ha la possibilità, **entro il termine di 10 giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione**, di presentare delle osservazioni scritte al riguardo, eventualmente corredate dall'opportuna documentazione.

Dell'eventuale mancato recepimento delle osservazioni del contribuente (o, in alternativa, del silenzio mantenuto da quest'ultimo a fronte della comunicazione preventiva ricevuta) dovrà darsi atto nel provvedimento finale di rigetto (anche parziale).

3.2.1. La difesa del contribuente

Nel caso in cui non siano state accolte dall'Agente della riscossione le osservazioni scritte, così come nell'eventualità in cui non si sia ritenuto opportuno presentarle o, più in generale, tutte le volte in cui, ricevendo un provvedimento finale di rigetto, il debitore non concordi con la decisione dell'Agente della riscossione, è possibile ricorrere in via giurisdizionale contro il provvedimento finale di rigetto³⁰.

³⁰ Nel provvedimento deve essere esplicitato tale diritto.



Il ricorso deve essere presentato nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento che si intende impugnare. L'Autorità giurisdizionale a cui rivolgersi è il Tribunale amministrativo regionale (TAR).



PER SAPERNE DI PIÙ

Si vedano le seguenti fonti normative:

- art. 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
- art. 26 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46
- art. 3, comma 3-bis, legge 8 agosto 2002, n. 178
- legge 8 agosto 1990, n. 241

Si vedano le seguenti direttive Equitalia S.p.a.:

- DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, prot. n. 2008/2070
- DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, prot. n. 2008/3597
- DSR/NC/2008/025 del 1° luglio 2008, prot. n. 2008/5083
- DSR/NC/2008/036 del 6 ottobre 2008, prot. n. 2008/7937
- DSR/NC/2009/002 del 14 gennaio 2009, prot. n. 2009/274
- DSR/RC/2009/006 del 15 giugno 2009, prot. n. 2009/6337
- DSR/MR/2009/003 dell'8 luglio 2009, prot. n. 2009/5480



Allegati:

- 1) Tabella degli importi della soglia di accesso alla rateazione e della rata indicativa
- 2) Fac-simile della comunicazione formale di avvio del procedimento
- 3) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo fino a € 5.000,00
- 4) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore ad € 5.000,00 (per persone fisiche "non imprenditori")
- 5) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore ad € 5.000,00 (per imprenditori individuali in regimi fiscali semplificati)
- 6) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore a € 5.000,00 (per società di capitali e assimilati)
- 7) Prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa (per società di capitali e assimilati)
- 8) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo compreso tra € 5.001,00 e € 25.000,00 (per società di persone e assimilati)
- 9) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore a € 25.000,00 (per società di persone e assimilati)
- 10) Comunicazione del valore dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa (per società di persone e assimilati)
- 11) Modello di istanza di rateazione per debiti di importo superiore a € 5.000,00 (per fondazioni liriche) e relativo prospetto di determinazione dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa
- 12) Fac-simile del provvedimento di accoglimento dell'istanza di rateazione, con piano di ammortamento
- 13) Fac-simile del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateazione
- 14) Fac-simile del provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione
- 15) Fac-simile della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rateazione